

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3850

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLOTTO, MARTINO, PAGANELLI, SARTI ADOLFO, SOAVE, DUJANY, RIZZI, ARISIO, BALZARDI, PELLIZZARI, RABINO, ZUECH, ZAMBON, BAMBI, CONTU, RINALDI, ZARRO, RICCIUTI, CAMPAGNOLI, BIANCHI

Presentata il 12 giugno 1986

Modifiche e integrazioni alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente il nulla osta provvisorio per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di circa un anno e mezzo dalla sua pubblicazione, la legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante norme in materia di prevenzione incendi presenta ancora non poche incertezze applicative e mostra in modo evidente alcuni limiti di struttura. Tali limiti, confermati del resto dalle ripetute proroghe inerenti il regime operativo della legge medesima, risultano soprattutto avvertibili nella prima parte del dettato normativo, quella cioè che più da vicino coinvolge le varie categorie di attività interessate, determinandone obblighi ed adempimenti.

Alla radice delle accennate carenze strutturali della citata legge n. 818 del 1984 è senz'altro da individuare una certa mancanza di flessibilità della previsione normativa, che in numerose fatti-

specie non appare aderente alla reale situazione di talune attività, né proporzionata all'effettivo grado di pericolosità in esse riscontrabile, e che può addirittura giungere a compromettere in modo irreversibile lo svolgimento e l'esistenza delle attività medesime.

Scopo delle presenti proposte di modifica, pertanto, è quello di giungere — attraverso un'opportuna riformulazione del dettato legislativo — ad una maggiore articolazione del provvedimento adeguandone i contenuti in funzione di una più ampia rispondenza alle esigenze reali delle attività interessate.

Tale obiettivo viene perseguito operando a più livelli, con la previsione di adeguate esenzioni « a monte » per alcune categorie di attività e con l'introduzione di opportune proroghe temporali per

quelle attività di più difficile o complesso adeguamento alle prescrizioni normative.

Fondamentale è apparsa, a tali effetti, l'esigenza di introdurre appositi titoli di esenzione a favore delle attività di prossima cessazione o in via di imminente rilocalizzazione per determinati e inderogabili motivi di necessità.

Opportuno è apparso inoltre prevedere adeguate proroghe nei termini di adeguamento, sulla scorta di comprovate motivazioni tecniche asseverate da professionista abilitato.

A necessario completamento del sistema normativo previsto dalla legge n. 818 del 1984, si pone inoltre l'esigenza di predisporre idonei strumenti di incentivazione finanziaria a favore delle iniziative preordinate all'adeguamento delle attività alle prescrizioni di legge: tali strumenti possono risultare tanto efficaci in quanto direttamente riconducibili a schemi normativi già operanti (decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, legge 10 ottobre 1975, n. 517).

Per porre rimedio a ciò si propone di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è sostituito dal seguente:

« Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 1-*bis*, i titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è inserito il seguente articolo:

« ART. 1-*bis*. — 1. Sono esonerati dagli adempimenti di cui all'articolo 1 i titolari di una o più delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, che intendono addivenire, entro un anno dal termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rilascio del nulla osta provvisorio, alla cessazione dell'attività medesima.

2. Sono altresì esonerati i titolari delle stesse attività che nel medesimo periodo vengano assoggettate a rilocalizzazione in quanto incompatibili per collocazione territoriale con la destinazione di zona prevista dal piano regionale, o incompatibili con le caratteristiche dell'edificio in cui sono ubicate.

3. L'esercizio dell'attività nella nuova sede è in ogni caso soggetto alle disposizioni ed agli obblighi della presente legge.

4. Eventuali deroghe, anche parziali, alle prescrizioni di cui alla presente legge

possono essere consentite caso per caso, al di fuori delle fattispecie contemplate nei commi 1 e 2, previa motivata e documentata istanza dei titolari delle attività interessate al Ministero dell'interno - direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ».

ART. 3.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è inserito il seguente:

« Per le attività che comportano interventi di adeguamento alle prescrizioni e condizioni di cui al comma precedente tecnicamente complessi e/o onerosi che li rendano di non possibile immediata realizzazione, possono essere concesse proroghe nei termini di produzione della documentazione e delle certificazioni di cui al successivo quarto comma. Tali proroghe di durata in ogni caso non superiore a cinque anni, sono concesse sulla base di un apposito piano di adeguamento redatto e sottoscritto da un professionista iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1 ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è inserito il seguente articolo:

« ART. 3-bis. — 1. Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle disposizioni di legge o statutarie che ne regolano l'attività, finanziamenti ordinari per le iniziative destinate esclusivamente all'adeguamento delle attività produttive alle prescrizioni previste dalla presente legge.

2. I finanziamenti di cui sopra possono essere concessi anche a favore di consorzi di imprese industriali, di società consortili fra imprese industriali, di società consortili fra imprese industriali e

artigiane nonché a favore di imprese artigiane e loro consorzi, allorché gli investimenti necessari comportino un finanziamento superiore ai massimali stabiliti per tali soggetti dalle vigenti norme sul credito agevolato.

3. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le predette iniziative sono considerate ammodernamenti e le relative richieste hanno carattere di priorità.

4. Per gli investimenti relativi a dette iniziative non si applicano i limiti concernenti il capitale investito e gli investimenti globali dei progetti da realizzare stabiliti negli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

5. La misura del finanziamento agevolato prevista nei suddetti articoli in ragione del 60 per cento, per le aree insufficientemente sviluppate, o del 50 per cento, per i restanti territori del centro-nord, dell'investimento globale, è elevata, nei casi in cui si renda necessaria la rilocalizzazione dell'attività produttiva nell'ambito del medesimo comune, delle comunità montane o dei comuni vicini, rispettivamente al 70 per cento e al 60 per cento dell'investimento globale.

6. In deroga a quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, la riserva di fondi del 65 per cento non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore della presente legge è destinata anche al finanziamento delle iniziative sopra indicate.

7. Alle iniziative di cui sopra relative ad attività di tipo commerciale si estendono le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517. Per le iniziative inerenti attività di tipo agricolo, le regioni sono autorizzate a porre in essere gli opportuni interventi di incentivazione.

8. Le agevolazioni creditizie previste nei commi precedenti non sono comunque cumulabili con quelle previste da altre leggi dello Stato ».

ART. 5.

1. L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 indicato nell'articolo 4, e senza aver titolo alle esenzioni di cui al precedente articolo 1-bis, ometta di chiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché il rilascio del nulla osta provvisorio, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire un milione.

2. Chiunque, nelle certificazioni, relazioni e documenti previsti negli articoli 1-bis, 2, commi secondo e quarto, e 4, primo comma, attesti fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire duecento mila a lire un milione.

3. La stessa pena si applica a chi contraffà o altera le certificazioni, relazioni e documenti medesimi ».